

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (24R00122) *Pag.* 1

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 agosto 2023, n. 24.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica. (23R00479)..... *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2023, n. 25.

Regolamento di esecuzione concernente l'istituzione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi. (23R00480)..... *Pag.* 3

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 20 dicembre 2023, n. 47/R.

Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020. (23R00585) *Pag.* 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 51.

Norme per l'attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i.. (23R00556)..... *Pag.* 7

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 52.

Istituzione e disciplina della "Giornata Ecologica Regionale". (23R00557)..... *Pag.* 11





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5153 del 21 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12/2023

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

«4. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'art. 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'art. 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 27, comma 14.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 12/2023

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2023 è sostituito dal seguente:

«3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'art. 15, comma 1.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2023, la parola «validi» è sostituita dalle seguenti: «validamente espressi a favore delle liste».

Art. 4.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2023, le parole «della città metropolitana e dei capoluoghi di provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 5.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 12/2023

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «è composta» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

Art. 6.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera b) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2023, le parole «all'art. 7 del» sono sostituite dalla seguente: «al».

2. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2023, le parole «, nonché il certificato del casellario giudiziale» sono soppresse.

3. La lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2023 è sostituita dalla seguente:

«d) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato presidente della Giunta regionale di cui all'art. 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;».

Art. 7.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 12/2023

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «il contrassegno» sono inserite le seguenti: «della lista regionale».


2. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «liste regionali» sono inserite le seguenti: «dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale».

3. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «all'art. 7 del» sono sostituite dalla seguente: «al».

4. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «, nonché il certificato del casellario giudiziale» sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «alla presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «al deposito».

6. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «all'art. 7 del» sono sostituite dalla seguente: «al».



7. Alla lettera *b*) del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «, nonché il certificato del casellario giudiziale» sono soppresse.

Art. 8.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2023, le parole «la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera *a*) e 19, comma 7, lettera *d*)».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2023, le parole «dall'articolo 7 del» sono sostituite dalla seguente: «dal».

Art. 9.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 12/2023

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, le parole «il quinto giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «le quarantotto ore successive».

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, le parole «dall'articolo 7 del» sono sostituite dalla seguente: «dal».

3. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «eliminazione dei candidati» sono inserite le seguenti: «delle liste regionali e».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, è aggiunto il seguente:

«7-bis) Al termine di tutte le operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della Giunta ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali nonché ai delegati dei candidati.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2023, le parole «a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione».

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2023, le parole «della Prefettura» sono sostituite dalle seguenti «della Regione» e le parole «entro il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti «entro l'ottavo giorno».

3. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2023, le parole «alla Prefettura» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 11.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera *a*) del comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «al Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «, con arrotondamento all'unità superiore».

2. Alla lettera *b*) del comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2023, nel terzo periodo dopo le parole «di ciascun gruppo di liste» sono inserite le seguenti: «e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale».

3. Alla lettera *a*) del comma 11 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2023, nel quarto periodo dopo le parole «di ciascun gruppo» sono inserite le seguenti: «di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale».

4. Il comma 16 della legge regionale n. 12/2023 è sostituito dal seguente:

«16. È, infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 12/2023

1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2023 è sostituito dal seguente:


«2. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'art. 27, comma 17, lettera *b*), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'art. 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 27, comma 14.»

Art. 13.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 2023

CIRIO

(*Omissis*).

24R00122

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 agosto 2023, n. 24.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 agosto 2023, n. 33 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 agosto 2023, n. 676;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le linee guida tecniche per la progettazione e la realizzazione delle fermate autobus del trasporto pubblico locale sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice di dipartimento competente in materia di mobilità.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2023, n. 25.

Regolamento di esecuzione concernente l'istituzione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 agosto 2023, n. 33 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 agosto 2023, n. 683;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'istituzione delle zone pascolive protette, le modalità di denuncia in caso di adozione di misure di dissuasione e in caso di prelievo di lupi nonché le modalità di monitoraggio del lupo.

Art. 2.

Zone pascolive protette

1. Il direttore della ripartizione provinciale foreste istituisce le zone pascolive protette, anche sulla base del sistema geografico informatico (GIS), applicando i criteri di cui al comma 2, secondo principi di ragionevolezza, congruità e fattibilità.

2. Le malghe vengono classificate come zone pascolive protette se sussiste almeno una delle condizioni elencate per ognuno dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

3. Per la classificazione delle malghe come zone pascolive protette valgono i seguenti criteri:

a) la realizzazione di una recinzione di protezione per mandrie e greggi di vaste dimensioni non è ragionevole — in quanto non fattibile dal punto di vista tecnico, non sostenibile dal punto di vista economico ed ecologicamente non accettabile — quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

1) la lunghezza complessiva della recinzione è superiore a 5 km;


2) l'indice della complessità è superiore a 2, determinato in base alla formula: fattore 0,25 moltiplicato per il perimetro della malga in km diviso per la radice quadrata della superficie in kmq;

3) oltre il 20% della superficie complessiva della malga è rappresentato, per almeno il 50%, da superfici boschive o da terreni sassosi;

4) oltre il 15% del perimetro si estende su un terreno con pendenza superiore al 40%;

5) vi sono strade e sentieri;

6) vi sono corsi d'acqua;



b) la presenza continua di pastori, anche con cani da pastore, non è ragionevolmente possibile — in quanto non fattibile dal punto di vista tecnico e non sostenibile dal punto di vista economico — quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

1) non possono essere presenti contestualmente e continuativamente almeno 2 pastori;

2) in prossimità della zona pascoliva non ci sono, per i pastori, possibilità di preparare pasti e pernottare;

3) la consistenza delle greggi di ovini o caprini non raggiunge i 500 capi;

4) si tratta di mandrie di bovini;

5) il gregge si compone di animali di proprietà di più di 10 allevatori con conseguente aggravamento eccessivo dell'esercizio del pascolo;

c) l'impiego di cani da guardiania non è ragionevolmente possibile — in quanto non fattibile dal punto di vista tecnico e non sostenibile dal punto di vista economico — quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

1) i cani tenuti all'aperto non dispongono di un riparo asciutto e isolato dal sottosuolo proporzionato alla loro taglia, che li protegga dalle intemperie;

2) non c'è una conduzione sistematica della malga con presenza continuativa di pastori e alloggi per gli stessi;

3) la consistenza delle greggi di ovini o caprini non raggiunge i 500 capi;

4) si tratta di mandrie di bovini;

5) le zone pascolive sono attraversate da sentieri escursionistici con conseguente possibilità di conflitti tra i cani da guardiania e gli escursionisti e ciclisti, anche con cani al seguito;

6) il gregge si compone di animali di proprietà di più di 10 allevatori con conseguente aggravamento eccessivo dell'esercizio del pascolo.

Art. 3.

Obblighi di denuncia e controllo

1. Ogni azione dissuasiva e ogni prelievo di lupi è da segnalare senza ritardo al Presidente della provincia e all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

Art. 4.

Monitoraggio

1. La ripartizione provinciale foreste, con il coordinamento dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia e il supporto degli agenti venatori per il monitoraggio operativo, effettua il monitoraggio ai sensi dell'art. 11 della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di sorvegliare lo stato di conservazione soddisfacente della specie.

2. Il monitoraggio è effettuato con modalità sia opportunistiche sia sistematiche. Il monitoraggio opportunistico avviene tramite la rilevazione di dati e di materiale biologico derivanti da predazioni di animali da reddito

e selvatici. Il monitoraggio sistematico avviene in modo mirato, a livello provinciale, tramite fototrappole, *wolf howling*, transetti per raccogliere possibili tracce (escrementi, urina, peli, saliva) e radiocollari. In caso di esecuzione di analisi genetiche di campioni si determina sia il genotipo che l'aplotipo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00480

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2023, n. 47/R.

Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 70 del 22 dicembre 2023)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e in particolare l'art. 4;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 «Codice del commercio»);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 settembre 2023;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1160 del 9 ottobre 2023;



Visto il parere favorevole, con suggerimenti, della Seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 novembre 2023;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2023;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2023, n. 1490;

Considerato quanto segue:

1. al fine di eliminare alcune difficoltà interpretative e gestionali emerse nella fase di prima applicazione del d.p.g.r. 23/R/2020, si interviene per superare tali criticità;

2. al fine di una più chiara individuazione della collocazione spaziale delle grandi strutture di vendita e la verifica del possesso dei requisiti infrastrutturali, si prevede che alla domanda di autorizzazione sia allegata una planimetria generale (scala 1:10.000 o 1:5.000), nonché la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto ai requisiti stessi;

3. al fine di garantire che la valutazione circa la sostenibilità viabilistica sia effettuata in relazione all'intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all'art. 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), si stabilisce che tale valutazione deve essere effettuata complessivamente anche qualora la previsione urbanistica relativa all'area di intervento venga realizzata in momenti successivi, per singoli stralci funzionali;

4. al fine di garantire che la verifica circa la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale determinato da ogni nuovo insediamento di grandi strutture di vendita venga effettuata sulla base di criteri univoci, si stabilisce che la Giunta regionale approvi specifiche linee guida per la redazione dello studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento;

5. al fine di semplificare lo svolgimento dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, si individua nel dettaglio la documentazione che deve essere trasmessa dal SUAP alla Regione e alla provincia o Città metropolitana di Firenze competente per territorio, stabilendo che deve trattarsi esclusivamente di quella attinente al rilascio dell'autorizzazione commerciale, in ordine alla quale è chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi prevista dall'art. 19, comma 3 della legge regionale n. 62/2018. Conseguentemente, si esclude la trasmissione della documentazione relativa al contestuale rilascio del permesso di costruire, che attiene a un procedimento di competenza esclusivamente comunale, evitando così l'invio massivo di documentazione non inerente al procedimento di competenza regionale;

6. al fine di ridurre l'impatto delle grandi strutture di vendita sulla viabilità pubblica, migliorando al contempo la raggiungibilità delle stesse da parte dell'utenza, si stabilisce che la prescrizione dell'art. 6, comma 1, lettera f) relativa ai collegamenti viari delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati si ap-

plica anche alle grandi strutture di vendita. Inoltre si prevede che, qualora il parcheggio superi determinati valori dimensionali, devono essere realizzati ulteriori raccordi viari con la viabilità pubblica;

7. al fine di rendere più chiaro il procedimento di rilevazione e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche, si specifica il meccanismo e la tempistica di raccolta e trasmissione degli stessi, come stabilito dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);

8. al fine di semplificare il procedimento di redazione dei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche e di garantire l'uniformità delle informazioni, si stabilisce che deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica unificata regionale e che la trasmissione delle informazioni deve avvenire in via telematica. Sono inoltre uniformate le date di trasmissione delle richieste ricevute da parte dei comuni, prevedendo anche la possibilità di rettifica dei dati soggetti ad iscrizione nel rispetto di determinate condizioni;

9. al fine di adeguare la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche a quanto previsto dall'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014, viene modificata la classificazione attualmente prevista;

10. al fine di rendere chiare le disposizioni e i conseguenti requisiti da applicare nei procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si prevede una disposizione transitoria e finale in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita e si fissa il termine entro il quale la Giunta regionale deve approvare le linee guida per la redazione dello studio trasportistico da allegare alla documentazione istruttoria;

11. al fine di accogliere il suggerimento della Seconda Commissione consiliare, si adegua conseguentemente il testo dell'art. 4;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Documentazione istruttoria per le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 23/R/2020.

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 «Codice del commercio») è inserita la seguente:

«*b bis*) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l'ubicazione della struttura;»;

2. Dopo la lettera *b-bis)* del comma 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 è inserita la seguente:

«*b-ter*) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all'art. 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi;»;



3. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituita dalla seguente:

«*c*) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettere *g*) e *h*) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all'intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014».

4. Al comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 le parole «la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «la documentazione di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *b-bis*), *b-ter*), *c*) ed *e*)».

Art. 2.

Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica. Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 23/R/2020

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 6 del d.p.g.r. 23/R/2020 le parole «. In mancanza di modellazioni di traffico analitiche o di rilievi specifici, tali valutazioni possono essere ricavate in funzione delle dotazioni infrastrutturali attese (numero di parcheggi) o in base a metodi statistici» sono soppresse.

Art. 3.

Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica. Modifiche all'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2020

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 le parole «, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*)» sono soppresse.

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«*b*) per parcheggi di superficie uguale o superiore a 10.000 metri quadrati, in aggiunta a quanto previsto alla lettera *a*), collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per ciascun senso di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *a*) e *b*)».

Art. 4.

Certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche Sostituzione dell'art. 18 del d.p.g.r. 23/R/2020

1. L'art. 18 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche (articolo 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 62/2018*). — 1. Ai fini dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate dall'Unione delle Fiere Internazionali (U.F.I.), gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori e ai visitatori.

2. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volon-

taria da parte degli organizzatori delle stesse ed è effettuata da organismi di certificazione accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).

3. L'autodichiarazione dei dati è effettuata sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi deve essere effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel corso del periodo di svolgimento della stessa, deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica.

5. Le schede di rilevazione di cui al comma 3 sono inviate in via telematica al SUAP entro dieci giorni dalla conclusione della rilevazione e da questo trasmesse in via telematica al competente settore della Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.»

Art. 5.

Calendari fieristici Sostituzione dell'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2020

1. L'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:


«Art. 25 (*Calendari fieristici - art. 85 della legge regionale n. 62/2018*). — 1. Le domande di inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche sono presentate al SUAP dai soggetti organizzatori in modalità telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica unificata regionale.

2. Ai fini della predisposizione del calendario fieristico nazionale di cui all'art. 85, comma 5 del Codice, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento.

3. Entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, la competente struttura della Giunta regionale, previa approvazione del dirigente responsabile, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana, con l'indicazione dei seguenti dati:

- a*) soggetto organizzatore;
- b*) denominazione;
- c*) qualifica;
- d*) sede;
- e*) periodo di svolgimento;
- f*) settori merceologici.

4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni all'indirizzo web www.regioni.it entro il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, previa presa d'atto da parte della Conferenza stessa.



5. Ai fini della redazione del calendario fieristico regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a tutte le manifestazioni fieristiche, anche regionali o prive di qualifica, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di svolgimento.

6. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate per l'anno successivo è approvato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e di seguito pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Fino all'approvazione del calendario regionale, la competente struttura regionale, su istanza motivata dei soggetti organizzatori, può valutare l'opportunità di procedere alla modifica dei dati soggetti ad iscrizione.

7. Anche successivamente alla pubblicazione del calendario regionale sul BURT, ai soli fini promozionali e pubblicitari, può essere richiesto al coordinamento interregionale l'aggiornamento dei dati contenuti nel calendario nazionale pubblicato ai sensi del comma 4.».

Art. 6.

Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche Sostituzione dell'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2020.

1. L'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche - art. 4, comma 2, lettera i) della legge regionale n. 62/2018*). — 1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche sono individuati i seguenti settori merceologici:

- a) 1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia;
- b) 2. Food, Bevande, Ospitalità;
- c) 3. Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte;
- d) 4. Servizi Business, Commercio;
- e) 5. Costruzioni, Infrastrutture;
- f) 6. Viaggi, Trasporti;
- g) 7. Sicurezza, Antincendio, Difesa;
- h) 8. Formazione, Educazione;
- i) 9. Energia, Combustibili, Gas;
- j) 10. Protezione dell'ambiente;
- k) 11. Stampa, Packaging, Imballaggi;
- l) 12. Arredamento, Design d'interni;
- m) 13. Casalinghi, Giochi, Regalistica;
- n) 14. Bellezza, Cosmetica;
- o) 15. Real Estate, Immobiliare;
- p) 16. Automobili, Motocicli;
- q) 17. Chimica;
- r) 18. Elettronica, Componenti;
- s) 19. Industria, Tecnologia, Meccanica;
- t) 20. Aviazione, Aerospaziale;
- u) 21. IT e Telecomunicazioni;
- v) 22. Salute, Attrezzature ospedaliere;
- w) 23. Ottica;

- x) 24. Gioielli, Orologi, Accessori;
- y) 25. Tessile, Abbigliamento, Moda;
- z) 26. Trasporti, Logistica, Navigazione;
- aa) 27. Campionarie Generali.».

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Le domande di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate applicando la normativa vigente al momento della loro presentazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, su proposta del settore competente in materia di viabilità, definisce le linee guida per la redazione dello studio trasportistico di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 2023

GIANI

23R00585

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 51.

Norme per l'attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 44 dell'8 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 51

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 96/7 del 17 ottobre 2023;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 n. 51

Norme per l'attuazione dell'art. 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Norme per l'attuazione dell'art. 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, dà attuazione all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modifiche ed istituisce l'organismo tecnico territorialmente competente per la radioprotezione.

Art. 2.

Autorità competente al rilascio del nulla-osta

1. Autorità competente al rilascio del nulla-osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è il comune territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle installazioni.

2. Nel caso di impiego con mezzi mobili di apparati a raggi X, di cui all'art. 50, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 101/2020, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203

(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), autorità competente al rilascio del nulla-osta è il comune nel cui territorio è ubicata la sede legale del titolare della domanda. La presente disposizione si applica anche alle domande relative alla modifica del nulla-osta.

Art. 3.

Commissione per la radioprotezione

1. Presso il Dipartimento di prevenzione di ogni ASL è istituita la commissione per la radioprotezione quale organismo tecnico territorialmente competente per l'istruttoria tecnica e il parere preventivo per il rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche, di seguito denominata Commissione.

2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo territorialmente competente per le autorità che concedono il nulla-osta di categoria B;

b) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio, dell'aggiornamento, delle variazioni o delle modifiche del nulla-osta di categoria B;

c) esprime parere tecnico, su richiesta della Regione, per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 1 del decreto legislativo n. 101/2020 riguardanti il nulla-osta di categoria A;

d) esprime parere tecnico sulle istanze di allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche soggette a nulla-osta di categoria B di cui all'art. 54, comma 3 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche;

e) esprime parere tecnico sulle istanze di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti di cui all'art. 54, comma 3 derivanti da pratiche soggette a notifica di cui all'art. 46, del decreto legislativo n. 101/2020, così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022, su eventuale richiesta della Regione;

f) esprime parere tecnico sulle istanze per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche, da effettuarsi nell'ambito delle attività soggette a nulla-osta di categoria B.

3. I pareri di cui alle lettere b), c) e d) possono contenere anche le prescrizioni tecniche elencate al punto 4.3 dell'allegato XIV al decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022.

4. La commissione, presieduta dal direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL o da un suo delegato da individuarsi fra il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica ed il responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è composta da:

a) uno specialista in fisica medica dipendente della ASL medesima come definito ai sensi dell'art. 7, comma 1, numero 148) del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche;

b) un esperto di radioprotezione almeno di secondo grado come definito ai sensi dell'art. 7, comma 1, numero 39) del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche;

c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia, dipendente della ASL medesima;

d) un medico autorizzato, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche;

e) il dirigente sanitario o tecnico o collaboratore tecnico fisico dipendente ARTA delegato;



f) il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o suo delegato;

g) il comandante del Comando provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

h) un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

5. La commissione deve essere integrata, quando necessario, da un esperto di radioprotezione di terzo grado di cui all'art. 7, comma 1, numero 148) del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche, da un medico specialista della ASL nella disciplina specifica di cui è oggetto il nulla-osta o la sua modifica, nominato dal presidente della commissione medesima, dal comandante di porto o suo delegato e dal direttore dell'ufficio di sanità marittima o suo delegato.

6. Il direttore generale della ASL, su proposta del direttore del Dipartimento di prevenzione relativamente ai componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) e su designazione delle strutture per i componenti di cui alle lettere e), f), g) del comma 4, nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i componenti della Commissione. Nell'atto di nomina dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4 sono altresì individuati i componenti supplenti per i quali sono richiesti i medesimi requisiti di quelli effettivi.

7. Ciascuna commissione si dota di un proprio regolamento di organizzazione con cui si stabiliscono, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e la procedura per la risoluzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi a carico di uno o più componenti. Ai fini della validità dei pareri resi è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.

8. Al fine di garantire omogeneità tra i diversi regolamenti, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, per il tramite della competente struttura regionale preposta in materia di sanità, provvede a fornire linee guida a cui le commissioni dovranno attenersi al fine di adottare il proprio regolamento.

9. La commissione resta in carica cinque anni dalla data di insediamento.

10. Nessun beneficio economico, a qualsiasi titolo, è dovuto ai componenti della commissione.

11. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della ASL territorialmente competente.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda e procedimento per il rilascio del nulla-osta

1. La domanda di nulla-osta deve essere presentata al comune corredata della relativa documentazione tecnica secondo quanto disposto dall'allegato XIV, punto 3 del decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022. Copia della domanda e della documentazione tecnica deve essere trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata alla commissione per la radioprotezione di cui all'art. 3 presso il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Ispettorato territoriale del lavoro e all'ARTA. La presente disposizione si applica anche alle domande relative alla modifica del nulla-osta.

2. La domanda di nulla-osta deve essere corredata della documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione di cui all'art. 7, comma 1, numero 39) del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche.

3. Nel caso di produzione di rifiuti radioattivi, la domanda di nulla-osta deve contenere la richiesta di autorizzazione all'allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive secondo quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche, ovvero il rispetto delle condizioni e modalità dei criteri di non rilevanza radiologica secondo quanto stabilito nell'allegato I al decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche.

4. La domanda di autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi di cui all'art. 57 del decreto legislativo

n. 101/2020 e successive modifiche, da effettuarsi nell'ambito delle attività soggette a nulla-osta di categoria B per esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, deve essere presentata al comune territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle installazioni. Copia della domanda deve essere trasmessa alla Commissione di cui all'art. 3, al Comando dei vigili del fuoco, all'Ispettorato territoriale del lavoro e all'ARTA.

5. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico dei soggetti privati richiedenti secondo la misura stabilita con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente atto normativo.

6. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di nulla-osta, attiva le procedure per l'acquisizione del parere tecnico obbligatorio preventivo della Commissione, dandone comunicazione al richiedente.

7. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del comune; essa può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla-osta.

8. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere, la Commissione dispone che il richiedente trasmetta la documentazione integrativa entro e non oltre i successivi quindici giorni e rilascia il parere perentoriamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

Nella ipotesi disciplinata dal presente comma il termine di cui al comma 7 è interrotto per una sola volta.

9. Il comune provvede entro trenta giorni dall'acquisizione del parere preventivo della Commissione al rilascio o al diniego del nulla-osta, comunicando al richiedente l'esito del procedimento. Ai fini del rilascio del provvedimento di nulla-osta si tiene conto di quanto riportato al comma 3 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche.

10. Il comune trasmette copia del nulla-osta all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN secondo le modalità di cui alla sezione III, dell'allegato XIV al decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022.

11. Ai fini dell'autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche, da effettuarsi nell'ambito delle attività soggette a nulla-osta di categoria B per esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, trovano applicazione le disposizioni dell'allegato XVI al decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022.

Art. 5.

Aggiornamento, variazioni, modifiche del nulla-osta

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla-osta ha l'obbligo di inoltrare al comune una relazione tecnica, che la trasmette per il parere di merito alla Commissione di cui all'art. 3. Tale relazione è redatta e sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione di cui all'art. 7, comma 1, numero 39) del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui al numero 121) del medesimo art. 7, contenente i dati elencati nell'allegato XIV, punti 4.3.1, 2, 3 e 4 al decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022.

2. Copia della relazione tecnica deve essere trasmessa al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Ispettorato territoriale del lavoro e all'ARTA.

3. Le variazioni nello svolgimento della pratica, secondo quanto dettagliatamente riportato nella documentazione tecnica di cui ai commi 3.3 e 3.4 del citato allegato XIV al decreto legislativo n. 101/2020, sono soggette a preventiva comunicazione al comune competente per



territorio, alla Commissione di cui all'art. 3, al Comando dei vigili del fuoco, all'Ispettorato territoriale del lavoro e all'ARTA, come disposto dal paragrafo 4 punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dell'allegato XIV al decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022.

4. Il comune, acquisiti i pareri della Commissione, del Comando dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato territoriale del lavoro e dell'ARTA, comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla variazione richiesta.

5. Il titolare del nulla-osta può adottare la variazione qualora non riceva alcuna comunicazione nel merito da parte delle amministrazioni coinvolte trascorso il termine di novanta giorni dalla data di protocollazione della richiesta.

6. Il provvedimento di nulla-osta già rilasciato può essere modificato dal comune nei seguenti casi:

a) su richiesta del titolare del nulla-osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;

b) su richiesta del Comando dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dell'ARTA o della Commissione ove risulti necessario al seguito di presentazione di comunicazione di variazione di cui al comma 3 o trasmissione della relazione tecnica di cui al comma 1;

c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 dell'art. 7.

Art. 6.

Cessazione, revoca, sospensione del nulla-osta

1. L'intenzione di porre fine all'esercizio della pratica oggetto del nulla-osta di categoria B per l'impiego di radiazioni ionizzanti comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie deve essere comunicato dall'esercente, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, al comune competente per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, all'Ispettorato territoriale del lavoro, all'ARTA e all'autorità sanitaria individuata dalla Regione osservando la procedura di cui ai commi da 4.11 a 4.13 dell'allegato XIV al decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022.

2. Per le procedure di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 203/2022, si individua l'azienda sanitaria locale competente per territorio quale autorità sanitaria.

3. Il comune può avvalersi della Commissione di cui all'art. 3 per la valutazione della documentazione presentata a corredo della comunicazione di cui al comma 1, anche in relazione a quanto previsto nei commi da 4.11 a 4.13 dell'allegato XIV al decreto legislativo n. 101/2020 così come modificato dal decreto legislativo n. 203/2022.

4. Il comune procede alla sospensione o alla revoca del nulla-osta secondo quanto disciplinato dall'art. 61 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche.

Art. 7.

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla-osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla-osta sono esercitate dagli organismi di cui all'art. 106, comma 2 ed all'art. 147, comma 4 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche nonché dall'ARTA; quest'ultima per quanto attiene agli aspetti ambientali.

Detti organismi comunicano al comune competente le violazioni rilevate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

Art. 8.

Organismo tecnico consultivo

1. La Commissione, su richiesta, presta la propria consulenza ai comuni, alle strutture sanitarie del territorio e ad altre istituzioni sul tema della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

Art. 9.

Norme finali e transitorie

1. In fase di prima attuazione, i direttori generali delle ASL istituiscono ed insediano le commissioni di cui all'art. 3 entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti al Dipartimento sanità della Regione Abruzzo.

2. Le commissioni istituite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 17 (Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione) cessano le proprie funzioni alla data d'insediamento di quelle di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Per assicurare continuità operativa, il presidente della Commissione di cui all'art. 3 procede ad acquisire la documentazione dell'attività svolta dall'organismo tecnico appena decaduto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di insediamento.

4. Il comune provvede, con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla-osta, all'aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 235 del decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche.

5. La composizione e i pareri degli organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche, conservano la loro efficacia.

Art. 10.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e regolato dalla presente legge trova applicazione il decreto legislativo n. 101/2020 e successive modifiche.

Art. 11.

Norma finanziaria


1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Con la presente legge si dispone l'abrogazione della legge regionale n. 17/2005 e del decreto 6 luglio 2006, n. 1/Reg. (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 marzo 2005, n. 17 «Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione»).

2. Gli atti normativi di cui al comma 1 si intendono abrogati decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/7 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00556

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 52.

Istituzione e disciplina della “Giornata Ecologica Regionale”.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 44 dell'8 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 52

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 96/8 del 17 ottobre 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la legge regionale 8 novembre 2023, n. 52;

«Istituzione e disciplina della “Giornata Ecologica Regionale”».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA «GIORNATA ECOLOGICA REGIONALE»

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi della dichiarazione di Stoccolma approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Ambiente Umano del 1972 e in attuazione della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale), promuove iniziative volte alla sensibilizzazione della comunità regionale, sulla tutela ambientale, i cambiamenti climatici e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Art. 2.

Istituzione della Giornata Ecologica Regionale

1. Al fine di concorrere al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, è istituita, a decorrere dall'anno 2024, la «Giornata Ecologica Regionale», di seguito denominata «Giornata», da celebrare annualmente la prima domenica del mese di giugno; la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce entro il mese di gennaio di ogni anno il tema della Giornata.

Art. 3.

Iniziative attuative

1. In occasione della Giornata, la Regione Abruzzo promuove iniziative volte a favorire la sensibilizzazione e la crescita della consapevolezza sui temi dell'ambiente, del cambiamento climatico e delle strategie di adattamento e mitigazione, dell'uso consapevole e sostenibile delle risorse naturali, dell'efficienza energetica, delle buone prassi dell'economia circolare, nonché della promozione della conoscenza delle specificità del patrimonio naturalistico ambientale dell'Abruzzo.

2. Le iniziative della Giornata possono essere realizzate dalla Giunta regionale direttamente o mediante progetti a regia regionale, ovvero da:

a) enti locali, anche associati ed enti gestori dei servizi ambientali;

b) associazioni o società sportive dilettantistiche ed associazioni pro loco o di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) istituti scolastici di ogni ordine e grado, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, mediante la previsione di progetti educativi e informativi, e Università degli studi dell'Abruzzo attraverso l'organizzazione di cicli di incontri e seminari aperti al pubblico.

3. La Giunta regionale cura l'attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale, nonché sui principali strumenti dei social media.

4. A decorrere dalla celebrazione della Giornata ecologica regionale per il 2024, la Giunta regionale presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla competente Commissione consiliare e al Comitato per la legislazione una relazione annuale sullo stato delle iniziative assunte e dei progetti realizzati ai sensi della presente legge. La relazione è pubblicata sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 4.

Partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative attuative della Giornata


1. La Giunta regionale concorre alle iniziative attuative mediante il riconoscimento del patrocinio con utilizzo del logo regionale, ovvero anche con la concessione di un contributo economico nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 5.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, si provvede alla determinazione delle iniziative ammesse a contributo regionale, definendo la tipologia di spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di rendicontazione.

3. Tra le iniziative ammesse rientrano quelle dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d'acqua, parchi e riserve di interesse locale, nonché aree verdi di proprietà o in disponibilità pubblica o soggette a fruizione pubblica e le iniziative dirette alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata.

4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale prestazioni, servizi e forniture di materiali rientranti nei compiti istituzionali degli enti gestori dei servizi ambientali.

5. I materiali prodotti in occasione delle iniziative della Giornata sono utilizzati dalla Giunta regionale per la pubblicazione di un calendario annuale inerente i temi di cui alla presente legge e la produzione di filmati da pubblicare sul sito web e sui social network della Giunta regionale e degli enti regionali, da distribuire presso gli istituti scolastici dell'Abruzzo.



Art. 5.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00, per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse di cui al capitolo di spesa di nuova istituzione da denominare «Giornata ecologica d'Abruzzo - Iniziative per favorire la sensibilizzazione, la crescita e la consapevolezza sui temi ambientali», nell'ambito della Missione 09, Programma 02, titolo 1 della spesa.

2. Al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per gli esercizi 2024 e 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) Esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 09, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Giornata ecologica d'Abruzzo - Iniziative per favorire la sensibilizzazione, la crescita e la consapevolezza sui temi ambientali», per euro 30.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 30.000,00;

b) Esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 09, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Giornata ecologica d'Abruzzo - Iniziative per favorire la sensibilizzazione, la crescita e la consapevolezza sui temi ambientali», per euro 30.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 30.000,00.

3. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/8 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(Omissis).

23R00557

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-024) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 6 2 2 *

€ 1,00

